

Al personale scolastico
Al Sito web

Oggetto: fruizione permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 della L.104/1992 docenti e personale ATA.

Si rende noto che il personale scolastico che fruisce dei permessi retribuiti di cui all'oggetto è tenuto a rinnovare la relativa domanda al momento **dell'avvio di ogni anno scolastico**. Va aggiunto che in applicazione delle disposizioni normative (Legge 183/2010 e relative Circolari attuative INPS; CCNL scuola) occorre contemperare le esigenze di assistenza del familiare a quelle organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica. Pertanto si rappresenta quanto segue:

- CONFERMA DELL'ISTANZA PRESENTATA NELL'A.S. PRECEDENTE

Coloro che hanno già beneficiato presso l'I.C. Don L. Milani di Bari nel corso dell'a.s.2020/21 dei permessi di cui all'oggetto, occorre che rilascino ai sensi degli artt.75 e76 del DPR 445/2000 e s.m.i., idonea autocertificazione dalla quale risulti che **nessuna è variato** e che quindi **permangono le condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente. Si ricorda che una dichiarazione mendace produce conseguenze penali e disciplinari.**

- PRIMA ISTANZA

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione della relativa autorizzazione.

La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92 emesso dalla scuola di titolarità.

Di seguito si ricordano le principali disposizioni relative alla disciplina delle assenze dal servizio per permesso retribuito di cui all'oggetto e le modalità di fruizione dei permessi.

- l'assistito non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa).

- unico beneficiario: nessun altro familiare deve beneficiare dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito.

- i permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della L. 104/92 e s.m.i. devono essere fruiti dal dipendente:

1. in giornate non ricorrenti;
2. con comunicazione al Dirigente della programmazione mensile relativa alla fruizione dei permessi di cui all'oggetto, da inviare all'inizio di ciascun mese e con congruo anticipo, salvo dimostrate situazioni di urgenza (rif. Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010, circ. INPS n. 45 del 01.03.2011);

- nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata, dandone motivata giustificazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PRIMA ISTANZA

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

1. Domanda in carta semplice, nella quale dichiarare che:
 - l'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa;
 - nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito;

- la convivenza o meno con l'assistito;
- autocertificazione attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito;
- copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di *'disabilità grave'* dell'assistito.

ORGANIZZAZIONE TEMPORALE DEI PERMESSI

Si precisa inoltre che, ai sensi della circolare n. 13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6 dicembre 2010, avente per oggetto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità" ultimo paragrafo del comma 7, i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, sono tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo **con congruo anticipo** (entro il 30 del mese precedente) con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa e didattica.

Si invita, pertanto, il personale interessato a produrre pianificazioni mensili o settimanali di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo di **almeno 5 giorni**, salvo dimostrate e improcrastinabili situazioni di urgenza del soggetto disabile. In tal caso, il lavoratore, previa istanza al dirigente scolastico, di norma entro i tre giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel crono-programma.

Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi "...devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti".

DECRETO AUTORIZZATIVO

In entrambi i casi, conferma e prima istanza, questa dirigenza, se sede di servizio con titolarità, provvederà all'emissione, nei termini previsti dalla normativa vigente, dell'apposito DECRETO valevole per l'a.s. in corso.

Fino a tale momento, non potranno essere concessi i suddetti permessi.

- CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO

Per fruire del congedo retribuito biennale (frazionato o completo) come definito dall'art. 80 della Legge 388/2000, comma 2, poi ripreso dall'articolo 42, comma 5 del D. L.vo n. 151/2001, il lavoratore deve presentare una specifica domanda, al Dirigente scolastico che ha il compito di valutarne la correttezza formale e sostanziale e di concordare l'articolazione della fruizione, se frazionata, dei congedi **entro sessanta giorni dalla richiesta.**

Si ricorda che :

- il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;
- durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

Le domande relative ai congedi straordinari biennali (ai sensi dell'art. 42 Dlgs 151/2001) sono autorizzate dal Dirigente Scolastico entro 60 giorni dalla richiesta.

Possano essere concessi solo se si è conviventi con il familiare disabile.

PERSONALE ATA

Per il personale ATA, ai sensi dell'art. 32 del CCNL 2016/2019, il dipendente ha diritto a fruire dei tre giorni di permesso che possono essere utilizzati a ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

Presso la segreteria del personale è possibile compilare la modulistica relativa all'oggetto.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

La Dirigente Scolastica
Prof. ssa Zoraide Cappabianca